

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;

VISTE le modifiche apportate dal S.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012;

VISTE le aliquote fissate dallo Stato come aliquote base e quantificate nel 4 per mille (abitazione principale); nel 7,6 per mille (altri immobili) e nel 2 per mille (per fabbricati rurali strumentali) prevedendo specificatamente le detrazioni e le agevolazioni alla applicazione dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2012, esecutiva, con cui questo ente approvava le aliquote IMU per l'anno 2012;

RITENUTO confermare anche per l'anno 2013 quanto già stabilito con la sopra indicata deliberazione di Consiglio Comunale e precisamente;

<i>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>4 PER MILLE</i>
<i>ALIQUOTA BASE ALTRI IMMOBILI</i>	<i>9 PER MILLE</i>
<i>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI</i>	<i>2 PER MILLE</i>

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2012, esecutiva;

Di Dare atto che con D.L. 102/13 convertito con Legge 124/13 per il 2013 non è dovuta la prima rata IMU per abitazione principale , fatte esclusione A1, A8 e A9, terreni agricoli ed edifici rurali;

Di Dare atto altresì che con Decreto Legge del 27 novembre 2013 viene cancellata anche la seconda rata dell'IMU 2013 per la abitazioni principali ( diverse da A1, A8 e A9 ) per i terreni agricoli posseduti dagli IAP e per i fabbricati rurali;

Nel caso in cui il Comune avesse deliberato per il 2013 una aliquota maggiore , il cittadino dovrà versare al Comune la metà della differenza tra aliquota base ( 4) e aliquota maggiorata ;

Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari delle coop. A proprietà indivisa, tale equiparazione per il 2013 si applica dal primo luglio 2013.

Per il 2013 non è dovuta la seconda rata IMU immobili posseduti dalle imprese costruttrici destinate alla vendita , finchè non venduti o locati . Per il 2013 si applica dal primo luglio 2013.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.lvo 267/2000, art. 49;

Con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, anche per l'anno 2013, le aliquote IMU già applicate per l'anno 2012 ed esattamente:

<i>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>4 PER MILLE</i>
<i>ALIQUOTA BASE ALTRI IMMOBILI</i>	<i>9 PER MILLE</i>
<i>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI</i>	<i>2 PER MILLE</i>

- 2) Di approvare anche per l'anno 2013, così come per l'anno 2012, l'applicazione delle agevolazioni e detrazioni per IMU previste dalla vigente normativa;
- 3) Di dare atto che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2012, esecutiva, non ha subito modifiche.